

**AVV. GIOVANNI BUFANO
TARANTO**

Tribunale di Taranto

Sezione del lavoro

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- 1) dott. Raffaele Ciquera, presidente;
- 2) dott. Lorenzo De Napoli, giudice relatore;
- 3) dott.ssa Elvira Palma, giudice;

ha emesso, a scioglimento della riserva formulata nella udienza del 14.3.2017, la seguente

o r d i n a n z a

nel procedimento n. 2017 r.g., avente ad oggetto il reclamo proposto *ex art. 669-terdecies* c.p.c. in data 30.1.2017 da

, con l'avv. Giovanni Bufano;

- reclamante -

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il funzionario dott.ssa Licia De Michele;

- reclamato -

avverso l'ordinanza emessa *ante causam* dal giudice monocratico di questo tribunale in data 10-17.1.2017, con cui veniva rigettato il ricorso diretto a conseguire *ex art. 700* c.p.c. l'assegnazione, quale docente di discipline giuridiche ed economiche (classe A019) della scuola secondaria di secondo grado, all'ambito



territoriale Calabria 00000, o in subordine Calabria 00000, invece che all'ambito territoriale Puglia 00000, all'esito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

La reclamante lamenta che erroneamente il giudice di prime cure ha negato la sussistenza del *periculum in mora* per inidoneità del trasferimento da 00000 (comune di residenza) a 00000 (quale nuova sede di lavoro assegnata) a determinare pregiudizi al nucleo familiare, i quali deriverebbero invece dalla presenza nello stesso del figlio 00000 12 anni.

La censura è fondata.

Deve premettersi in fatto che la reclamante non è sposata e che il figlio, nato da una relazione con 00000, le è stato affidato in via esclusiva dal tribunale per i minorenni di 00000 con decreto in data 00/00/00, il quale dispone altresì che il minore dimori abitualmente presso la residenza materna.

Deve ancora rilevarsi che la reclamante ha dovuto trasferire la propria dimora a 00000, a causa della notevole distanza (di circa 190 km) dal comune di residenza e della inadeguatezza dei collegamenti tra le due città con mezzi pubblici.

Il minore quindi dovrebbe rimanere a 00000, lontano dall'unico genitore affidatario (che a sua volta sarebbe impedito a svolgere il corrispondente diritto-dovere), oppure trasferirsi con la madre a

abbandonando la scuola che frequenta a entrambe le soluzioni determinerebbero un grave pregiudizio per l'equilibrio psicofisico del minore, che nel primo caso si vedrebbe privato della presenza della madre (oltre che di quella del padre), e nel secondo sarebbe sradicato dall'ambiente in cui è inserito, con evidenti ripercussioni, in ogni caso, sulla sfera delle relazioni socio-affettive.

Conclusivamente sul punto, deve ritenersi sussistente il *periculum in mora*.

In ordine, poi, all'ulteriore requisito del *fumus boni juris*, anch'esso ricorre nel caso in esame.

Come è pacifico tra le parti, infatti, l'ambito territoriale Calabria 0 richiesto dalla reclamante quale terza preferenza espressa nella domanda proposta nella fase C della procedura di mobilità cui ha partecipato, è stato assegnato ad altra docente (.....

che ha partecipato, invece, alla successiva fase D.

Ebbene, l'art. 6 del ccni 8.4.2016, che disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, dopo avere stabilito in via generale che le relative operazioni "si collocano in quattro distinte fasi", specifica che i partecipanti alla fase D possono proporre istanza di mobilità solo "nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti".

.....



Peraltro il Miur, su cui gravava il relativo onere, in applicazione del principio di “prossimità della prova”, non ha in alcun modo provato – o chiesto di provare – che il posto assegnato all’altra docente si sarebbe liberato solo nella stessa fase D, e non sarebbe stato quindi disponibile nella precedente fase C.

Ne consegue che il posto in questione doveva essere assegnato invece alla reclamante, e tanto in forza della precedenza, attribuita dalla citata norma collettiva, ai partecipanti alla fase C rispetto ai partecipanti alla successiva fase D, a prescindere dai rispettivi punteggi.

Conclusivamente, e nei limiti deliberativi propri del procedimento cautelare, deve ritenersi sussistente il diritto del reclamante alla assegnazione all’ambito territoriale Calabria 01

Previa revoca dell’impugnato provvedimento monocratico, deve pertanto ordinarsi *ex art. 700 c.p.c.* al Miur di assegnare la reclamante in via provvisoria e urgente a detto ambito territoriale.

Le spese di causa seguono la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.* e si liquidano come da dispositivo, con distrazione *ex art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.

P. q. m.

accoglie il reclamo e per l’effetto revoca l’ordinanza impugnata e ordina al Miur di assegnare la reclamante all’ambito territoriale Calabria C... per l’anno scolastico 2016/2017; condanna il Miur


AVV. GIOVANNI BUFANO
TARANTO

a rifondere alla reclamante le spese di causa, liquidate quanto alla fase monocratica in euro 259,00 per esborsi ed euro 1.250,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap e quanto alla presente fase in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Giovanni Bufano.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.3.2017.

Il giudice estensore

Il presidente



.....